Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 24 febbraio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 11 *ottobre* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *dicembre* 1938-XVII, *registro* 30 *Africa Italiana, foglio* 263.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate su campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bianchi Mario di Luigi e di Adelaide Bili Del Monte, nato a Perugia il 23 giugno 1890, tenente colonnello s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di battaglione libico avanguardia di una colonna, venuto a contatto con forze ribelli numericamente forti e sistemate a difesa, audacemente le attaccava, manovrando i propri reparti e lanciandoli arditamente all'assalto. Dopo lunga e sanguinosa lotta, durante la quale il suo battaglione era gravemente provato, batteva l'avversario che lasciava numerose perdite sul terreno. Esempio di calma e coraggio ai suoi dipendenti. — Mildab, 9 novembre 1936-XV.

Calzetti Cesare di Veraldo e di Grassi Elda, nato a Parma il 21 novembre 1913, sottotenente complemento del I battaglione coloniale. — Guidava il proprio plotone con perizia alla conquista di importante posizione nemica, vincendone con indomito slancio la disperata resistenza e costringendo l'avversario a ritirarsi con sensibili perdite. Coadiuvava di poi efficamente il comandante della compagnia nell'organizzare la difesa e cooperava a respingere alla testa del proprio reparto cinque rabbiosi contrattacchi di forze preponderanti, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Zallalo, 4 ottobre 1936-XIV.

Nacci Mario di Alberto e di Danese Gemma, nato a Lecce il 19 ottobre 1913, sottotenente complemento del II battaglione arabo-somalo (*alla memoria*). — Volontario in A. O., partecipava con entusiasmo a numerosi combattimenti dando sempre prova di insigne valore. Ferito a morte, mentre per primo poneva piede in una trincea nemica, respingeva quanti gli prodigavano aiuto ed in un supremo sforzo continuava l'inseguimento del nemico in fuga. Moriva sereno, chiedendo solo di poter vedere fino all'ultimo momento il nemico fuggire, elevando il suo ultimo pensiero alle grandi fortune della Patria. — Arbà Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Piccinini Oreste fu Paolo e di Paglierini Augusta, nato a Ciano d'Enza (Reggio Emilia) il 20 febbraio 1889, 1° capitano complemento del I battaglione coloniale. — Comandante di una compagnia rinforzata in ricognizione, scacciati i ribelli da un costone dominante vi rimaneva respingendo cinque successivi contrattacchi, infliggendo al nemico gravi perdite e obbligandolo infine alla fuga. Caduto al suo fianco il comandante del plotone mitraglieri provvedeva a che l'efficacia del fuoco non fosse diminuita, sempre presente ove maggiore era il rischio. Bell'esempio di calma, capacità di comando e sprezzo del pericolo. — Zallalo, 4 ottobre 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Andreozzi Giovanni di Michele e di Benvenuto Carmela, nato a Capua il 4 dicembre 1907, tenente s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone esploratori attaccato da forze preponderanti si manteneva fermo sulla posizione assegnatagli. Ferito alla faccia da una fucilata non lasciava il suo reparto se non quando lo vedeva al sicuro su una posizione retrostante. Esempio costante di calma e sangue freddo. — Amagià, 18 settembre 1936-XIV.

Biscak Vladimiro di Giuseppe e di Lenassi Anna, nato a Lubiana il 4 luglio 1908, tenente complemento del II battaglione arabo somalo. — Comandante di compagnia mitraglieri, in successivi ed aspri combattimenti cooperava efficacemente con le sue armi al successo. Rimasto senza ufficiali subalterni, in tutte le fasi più critiche del combattimento, era invariabilmente presente accanto alle armi più esposte, sempre incurante del pericolo e dando costante esempio di serenità e coraggio. — Aranaccià-Giagià-Gergertù, 3-21 novembre 1936-XV.

Cerato Claudio di Giovanni e fu Barberis Laura, nato a Castelnuovo Belbo (Alessandria) il 26 febbraio 1908, sergente maggiore (9453) del 1° reggimento fanteria coloniale. — Durante un'intero ciclo operativo dava costantemente prova di possedere qualità combattive, sane iniziative, sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio, grande entusiasmo. Confermava queste sue qualità in aspro scontro quando di propria iniziativa, alla testa del plotone comando, accortosi che forti nuclei avversari si erano infiltrati minacciando al fianco un reparto avanzato, si slanciava con rapida mossa sul nemico, gli infliggeva delle perdite e lo costringeva a precipitosa fuga — Amagià, 18 settembre 1936-XIV.

Fainelli Pasquale di Vito e di Di Marco Anna Maria, nato ad Antrodoco (Rieti) il 26 dicembre 1911, carabiniere del gruppo CC. RR. dell'Harar. — Addetto a gruppo irregolari impegnato in aspro combattimento contro preponderanti forze ribelli, si lanciava arditamente all'assalto dando ripetute prove di coraggio, nonostante le gravi perdite subite dal reparto. — Arbà Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Ferraris Felice fu Pietro e di Maiotto Angela, nato a Casale Monferrato il 30 marzo 1896, tenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. — Alla testa del proprio plotone si slanciava con coraggio ed ardire sull'avversario che tentava di attaccare nostri reparti avanzati nel momento in cui questi si apprestavano a ripiegare, infliggendogli perdite e costringendolo a precipitosa fuga. — Amagià, 18 settembre 1936-XIV.

Gianni Gastone di Antonio e di Mazzetti Sofia, nato a Pisa il 29 giugno 1896, 1° capitano complemento del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia fucilieri, in successivi ed aspri combattimenti dava costante esempio di sprezzo del pericolo e di coraggio, guidando i suoi uomini all'attacco ed all'inseguimento del nemico con perizia e slancio, confermando le sue preclari doti di combattente e di comandante valoroso. — Aranaccià-Gergertù-Giagià, 6 ottobre 1936-XIV.

Ioviero Antonino di Mattia e di Cariello Anna, nato a Sorrento (Napoli) l'8 agosto 1912, sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo. — Comandante di reparto arditi, in vari combattimenti conduceva i suoi uomini all'assalto con slancio e perizia, dando costante esempio di serenità, coraggio e sprezzo del pericolo. — Aranaccià-Giagià-Gergertù, 3-21 novembre 1936-XV.

Lo Monaco Alberto di Giuseppe e di Pilato Michelina, nato a Caltanissetta il 22 luglio 1900, tenente s.p.e. del II battaglione arabo-somalo. — Aiutante maggiore, in aspri combattimenti, sotto intenso fuoco nemico assicurava il regolare funzionamento dei collegamenti e dei servizi. Nei momenti più critici della lotta, con grande senso del dovere, sprezzo del pericolo ed ammirevole coraggio guidava personalmente fino ai reparti più avanzati il rifornimento delle munizioni, cooperando efficacemente al successo. — Aranaccià - Gergertù - Giagià, 9-10 novembre 1936-XV.

Nardelli Altero di Pasquale e di Fiore Assunta, nato ad Arezzo il 10 aprile 1913, carabiniere del gruppo CC. RR. dell'Harar. — Addetto a gruppo irregolari impegnato in aspro combattimento contro preponderanti forze ribelli, si lanciava arditamente all'assalto dando ripetute prove di coraggio, nonostante le gravi perdite subite dal reparto. — Arbà - Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Palla Giulio di Igino e di Innocenti Armida, nato a Livorno il 24 marzo 1911, sottotenente complemento del battaglione carri d'assalto dell'Harar. — Al comando di un plotone carri d'assalto con due di essi occupava, mediante ardita ed intelligente azione, importante posizione tenuta saldamente dall'avversario, fugandolo e contribuendo saldamente al suo successo. — Amagià, 28 settembre 1936-XIV.

Paludi Stefano di Giuseppe e di Maria Grazia Bianco, nato a Milazzo (Messina) il 14 gennaio 1911, sergente maggiore (30011) del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone esploratori, in un difficile e lungo scontro, con calma e perizia manteneva saldo il proprio reparto sotto il vivo fuoco avversario. Con ardire e sprezzo del pericolo teneva testa a forze nemiche di molto superiori fino a quando non veniva disimpegnato dall'accorrere di altro reparto. — Amagià, 18 settembre 1936-XIV.

Pettirossi Achille fu Argeo e fu Leoni Augusta, nato a Pistoia il 7 agosto 1895, 1° capitano s.p.e. del battaglione carri d'assalto dell'Harar. — Comandante di compagnia carri d'assalto, si distingueva per slancio nella cooperazione con reparti di fanteria di continuo impegnati in azioni guerresche. Sempre pronto interveniva di propria iniziativa in vari combattimenti perchè più efficace fosse l'azione dei suoi mezzi. Prendeva parte infine ad uno scontro con due carri al suo diretto comando, dimostrando spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Amagià, 28 settembre 1936-XIV.

Ravenna Nicola di Giovanni e di Melodia Maria Caterina, nato a Gallipoli il 9 dicembre 1897, 1° tenente s.p.e. del II battaglione arabo-somalo. — Comandante di compagnia indigeni, in aspro combattimento dava prova di slancio, perizia e coraggio, contrassaltando alla testa dei propri uomini l'avversario che veniva travolto. — Biscian Aranaccià, 10 novembre 1936-XV.

Scozzari Alberto fu Nicolò e fu Castellano Francesca, nato ad Agrigento il 27 maggio 1897, maresciallo maggiore del 4° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di una banda irregolare la conduceva con slancio e sprezzo del pericolo attraverso un terreno rotto e boscoso, all'attacco di numerosi armati ribelli muniti di mitragliatrici e annidati in posizioni dominanti, contribuendo efficacemente, dopo aspra lotta, a porli in fuga. — Amagià, 28 settembre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Baldini Francesco fu Tito e di Alterini Elvira, nato a Castel S. Nicolò (Arezzo) il 25 ottobre 1893, capitano s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia, inviata a sostegno di un reparto avanzato fortemente impegnato, assolveva con calma e bravura il compito assegnatogli. Ripiegava quindi, a sua volta, contenendo efficacemente, in una difficile situazione, ogni velleità offensiva del nemico. — Amagià, 18 settembre 1936-XIV.

Caramagno Vincenzo di Giuseppe e di Galofaro Palma, nato ad Augusta (Siracusa) il 7 ottobre 1907, sergente maggiore (5642) del 1° reggimento fanteria coloniale. — Si lanciava alla testa di un nucleo di conducenti, contro una pattuglia avversaria che cercava di attaccare la colonna viveri e munizioni, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Instancabile, nel disimpegno delle sue funzioni, si prodigava con slancio in tutte le operazioni nel coadiuvare i propri superiori. — Gianagobo - Bircut, 15, 16, 17, 19 aprile 1936-XIV.

Di Cocco Antonio fu Giuseppe e di Ferri Maddalena, nato a Civitavecchia il 30 ottobre 1908, sottotenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. — Con il proprio plotone concorreva validamente all'occupazione di importante posizione tenuta saldamente dall'avversario. Successivamente, avuto l'ordine di prendere contatto con altro reparto seriamente impegnato, assolveva il difficile compito confermando le sue preclari doti di valoroso combattente. — Amagià, 28 settembre 1936-XIV.

Fontana Carlo di Alberto e di Cigarini Rita, nato a Sassuolo (Modena) il 28 settembre 1903, tenente s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di sezione cannoni da 65/17, sotto intenso fuoco avversario, che colpiva più volte i pezzi e feriva due serventi, sprezzante del pericolo si portava in posizione scoperta, ma indispensabile, per meglio battere nuclei ribelli che muovevano all'attacco, contribuendo validamente, con tiro preciso, a mettere in fuga l'avversario. — Amagià, 28 settembre 1936-XIV.

Leo Cataldo di Mauro Sergio e di Rita Di Bisceglie, nato a Corato (Bari) il 21 giugno 1906, tenente s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Aiutante maggiore in seconda era di valido aiuto al proprio comandante in una situazione particolarmente difficile. Incaricato più volte di recare ordini ai reparti avanzati percorreva infaticabilmente il fronte di combattimento sotto l'imperversare del fuoco nemico. — Amagià, 18 settembre 1936-XIV.

Natale Vincenzo di Sante e di Foria Carmela, nato a Roma il 3 ottobre 1902, tenente s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di plotone mitraglieri incaricato di sostenere il ripiegamento di un reparto avanzato fortemente impegnato, concorreva efficacemente con il fuoco delle sue armi postate necessariamente allo scoperto, a contenere prima ed a stroncare poi ogni velleità del nemico. — Amagià, 18 settembre 1936-XIV.

Ottaviano Giovanni fu Alfonso e di Cioffi Giuseppina, nato a Caserta il 21 novembre 1906, tenente s.p.e. del 1° reggimento fanteria coloniale. — Alla testa dei suoi uomini, sotto intenso fuoco di mitragliatrici ed in terreno difficile e scoperto, riusciva con l'esempio e col felice impiego delle armi a snidare il nemico dai propri appostamenti fugandolo, dimostrando sereno coraggio e belle qualità di comando. — Amagià, 28 settembre 1936-XIV.

Sechi Virgilio fu Valentino e fu Marzano Giuseppina, nato a Guasila (Cagliari) il 18 dicembre 1896, capitano complemento del 1° reggimento fanteria coloniale. — Comandante di compagnia, la conduceva con perizia, calma e sprezzo del pericolo attraverso un terreno rotto e boscoso, all'attacco di numerosi armati ribelli muniti di mitragliatrici ed annidati in posizioni dominanti, contribuendo efficacemente dopo dura lotta a porli in fuga. — Amagià, 28 settembre 1936-XIV.

(625)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 2194.

Estensione a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana delle disposizioni vigenti in Eritrea sui marchi e i segni distintivi di fabbrica e di commercio sulla concorrenza sleale e sulla proprietà industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, che approva le disposizioni sui marchi e i segni distintivi di fabbrica e di commercio, sulla concorrenza sleale e sulla proprietà industriale per l'Eritrea;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni sopra indicate alla Somalia Italiana, all'Harar ed al Galla e Sidama ed altresì all'Amara e al Governatorato di Addis Abeba ove le disposizioni stesse sono già applicabili, per quanto consentito dalle condizioni locali, ai sensi dell'art. 63 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modifiche ed adattamenti alle suddette disposizioni;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti in Eritrea sui marchi e i segni distintivi di fabbrica e di commercio, sulla concorrenza sleale e sulla proprietà industriale, approvate con il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sono estese a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana.

Tuttavia i diritti e gli obblighi nascenti, in materia, da accordi internazionali, continuano a vigere per i soli territori per i quali è stata data l'adesione prevista dagli accordi stessi.

Art. 2.

Le modalità prescritte nelle suddette disposizioni devono essere adempiute esclusivamente presso il Governo generale e i diritti derivanti dal loro adempimento hanno efficacia in tutta l'Africa Orientale Italiana.

Art. 3.

La pubblicazione dell'estratto della dichiarazione e della descrizione menzionate nell'art. 8 delle disposizioni approvate con il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, deve essere effettuata soltanto nell'Africa Orientale Italiana sia nel Giornale ufficiale del Governo generale che nel Bollettino ufficiale di ognuno dei dipendenti Governi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1938-XVII, n. 2195.

Norme finanziarie in materia di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, che approva le disposizioni sui marchi ed i segni distintivi di fabbrica e di commercio, sulla concorrenza sleale e sulla proprietà industriale per l'Eritrea;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1925-III, n. 126, che modifica il suddetto R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846;

Visto il R. decreto 15 novembre 1938-XVII, n. 2194, che estende le disposizioni sopraindicate a tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'uso esclusivo dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio nell'Africa Orientale Italiana, l'ammontare della tassa stabilita nella lettera *d*) dell'art. 8 delle disposizioni approvate con il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, viene fissato in L. 300 per ciascun marchio o segno distintivo.

Art. 2.

I diritti in materia di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio riconosciuti in Eritrea, nell'Amara e nel territorio del Governatorato di Addis Abeba, alla data in cui il presente decreto entrerà in vigore, saranno riconosciuti, a partire da detta data, in tutta l'Africa Orientale Italiana, mediante il pagamento di una sopratassa di lire centoquaranta per ciascun marchio o segno distintivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 80. — MANCINI.

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 252.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1938-XVI, n. 736, recante norme per la disciplina della coltivazione del pomodoro per uso industriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 253.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) in sostituzione della soppressa Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 settembre 1938-XVI, n. 1732, riguardante la nomina del liquidatore della Società Generale Acque Medio Adige (S.G.A.M.A.) in sostituzione della soppressa Associazione nazionale fra i Consorzi di bonifica e di irrigazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 254.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 565, contenente provvedimenti per la regolazione delle sovvenzioni erogate dall'ente finanziario dei Consorzi agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 565, contenente provvedimenti per la regolazione delle sovvenzioni erogate dall'ente finanziario dei Consorzi agrari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 gennaio 1939-XVII, n. 255.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù italiana del Littorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994, concernente la sistemazione delle scuole medie dei Collegi della Gioventù italiana del Littorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSSOLINI — STARACE — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 256.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1938-XVI, n. 1273, concernente facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno, per la tassa di vendita sui carburanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1938-XVI, n. 1273, concernente facilitazioni ai turisti in viaggio di diporto nel Regno, per la tassa di vendita sui carburanti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 257.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1436, che modifica le disposizioni in materia di commutabilità delle ammende e multe non pagate e stabilisce le sanzioni per inesatta dichiarazione, all'importazione, del valore delle merci ai fini dell'applicazione del diritto di licenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1436, che modifica le disposizioni in materia di commutabilità delle ammende e multe non pagate e stabilisce le sanzioni per inesatta dichiarazione, all'importazione, del valore delle merci ai fini dell'applicazione del diritto di licenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 258.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, concernente la proroga al 31 dicembre 1943, del termine di validità del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, recante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1458, concernente la proroga al 31 dicembre 1943 del termine di validità del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715, recante agevolazioni doganali per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche petrolifere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 259.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 738, che concede agevolezze doganali alla importazione degli xantogenati di potassio destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 738, che concede agevolezze doganali alla importazione degli xantogenati di potassio destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 260.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1561, che istituisce un Fondo di previdenza a favore del personale addetto ai servizi delle imposte di fabbricazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 261.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 262.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1431, contenente modificazioni alle norme in vigore per l'applicazione delle imposte sui consumi di gas e di energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1431, contenente modificazioni alle norme in vigore per l'applicazione delle imposte sui consumi di gas e di energia elettrica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 263.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 740, che reca modificazioni al trattamento doganale da applicare nel Regno a talune merci di origine e provenienza dalla Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 740, che reca modificazioni al trattamento doganale da applicare nel Regno a talune merci di origine e provenienza dalla Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 264.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 908, recante modificazioni al trattamento di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 908, recante modificazioni al trattamento di previdenza a favore del personale addetto alle gestioni appaltate delle imposte di consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1939-XVII, n. 265.

Autorizzazione al comune di Castiglione dei Pepoli ad applicare le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore G fino a tutto l'anno 1940.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza in data 15 novembre 1938-XVII con la quale il comune di Castiglione dei Pepoli, assegnato alla classe *H* in seguito alle risultanze dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno, chiede di potere continuare l'applicazione delle imposte di consumo con le tariffe della classe superiore *G* alla quale apparteneva prima del censimento stesso;

Visti gli articoli 11 e 26 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Castiglione dei Pepoli è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore *G* fino a tutto l'anno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, *foglio* 83. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1939-XVII.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione, presentate dalla Società anonima di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste:

a) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea decennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il decennio;

b) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea quinquennale, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio;

c) Tariffa relativa all'assicurazione decennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il decennio, sino al termine del decennio stesso;

d) Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale, a premio unico, di annualità certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio, sino al termine del quinquennio stesso.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(893)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1939-XVII.
Determinazione dei tipi e qualità di seme bachi da seta da porre in vendita per la campagna bacologica 1940.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1158, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2623;

Sentita la Commissione di cui all'art. 8 del citato Regio decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1940 gli stabilimenti di produzione e vendita del seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei seguenti tipi e qualità:

Razze gialle pure: giallo puro indigeno cinturato.

Incroci a bozzolo giallo — 1° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo cinturato; 2° bigiallo chinese femmina oro × maschio giallo sferico; 3° bigiallo chinese femmina gialla cinturata × maschio oro chinese; 4° bigiallo chinese femmina gialla sferica × maschio oro chinese; 5° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo sferico; 6° incrocio chinese femmina bianca × maschio giallo cinturato.

Razze pure bozzolo bianco: bianco Novi A. XV.

Incroci a bozzolo bianco. — 1° bianchi indigeni (Novi A. XV - Italia 1937 I. R. 37) × bianco chinese, con preferenza per i tipi a bozzolo sviluppato; 2° bianchi indigeni come sopra × gialli sferici tipo Majella, nei due reciproci.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1956, le Regie stazioni bacologiche di Ascoli Piceno e di Padova, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia delle denuncie trasmesse all'autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni dell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1939-XVII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Roma;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Bracciano (Roma), della estensione di ettari 1400 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, con la strada che dalla via Braccianese mena a Cerveteri e precisamente da circa il chilometro 2,500 a circa il chilometro 7;

ad est, con la strada di bonifica 87, detta di Castel Campanile che, dalla via Braccianese, mena alla via Aurelia e precisamente da circa il chilometro 18 a circa il chilometro 13;

a sud, con una linea che, partendo da circa il chilometro 7 sulla strada che mena a Cerveteri ed attraversando la tenuta di Val Luterana, raggiunge il confine della tenuta « Quarticcioli » del comune di Bracciano. Da qui seguendo detto confine fino all'incontro della carrareccia che mena al bosco « Bandita » dell'Università agraria di Bracciano. Da qui tirando un'altra linea che, attraversando il fosso Capo d'Acqua nella valle Sentinella ed il fosso delle Spinare nei pressi del fontanile, riprende il confine della tenuta « Quarticcioli » fino all'incontro della strada di bonifica 87 che mena alla via Aurelia;

a nord, con i tratti di carrareccia e di staccionate che dividono le « Colonie » dai rimanenti « Quarti » dell'Università agraria di Bracciano e che si iniziano da una parte nei pressi del chilometro 18 della strada di bonifica 87 che mena alla via Aurelia e dall'altra nei pressi del chilometro 2,500 della strada che mena a Cerveteri.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(937)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che in data 16 febbraio 1939-XVII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 dicembre 1938-XVII, n. 2152, recante modificazioni al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

(938)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 20 febbraio 1939-XVII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1938-XVII, n. 1976, riguardante tasse portuali per i materiali da costruzioni murarie.

(974)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per gli scambi e per le valute ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, contenente norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per gli scambi e per le valute ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1968, riguardante l'obbligo del Regio assenso per i matrimoni contratti dal personale degli Uffici commerciali all'estero.

(973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Media dei cambi e dei titoli

del 20 febbraio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89, 10
Francia (Franco)	50, 35
Svizzera (Franco)	431, 50
Argentina (Peso carta)	4, 37
Belgio (Belga)	3, 205
Canadà (Dollaro)	18, 91
Cecoslovacchia (Corona)	65, 18
Danimarca (Corona)	3, 9775
Germania (Reichsmark)	7, 6265
Norvegia (Corona)	4, 4765
Olanda (Fiorino)	10, 195
Polonia (Zloty)	358, 25
Portogallo (Scudo)	0, 8086
Svezia (Corona)	4, 588
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22, 85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4, 8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7, 6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16, 23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43, 70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3, 4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13, 9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222, 20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15, 10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3, 8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	433, 56
Rendita 3,50 % (1906)	72, 725
Id. 3,50 % (1902)	70, 125
Id. 3,00 % Lordo	50, 975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67, 725
Id. Id. 5 % (1936)	92, 80
Rendita 5 % (1935)	92, 875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90, 275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101, 05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102, 30
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92 —
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91, 775
Id. id. 5 % - Id. 1944	98, 15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificato del consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 315.

Con atto notificato il 30 dicembre 1938-XVII, per ministero dell'ufficiale giudiziario Mirizzi del Tribunale di Taranto, ad istanza di Accetta Antonia fu Vito, maritata Parisi, quale unica erede della madre D'Onofrio Vittoria vedova ed erede a sua volta del notaio Elefante Giuseppe, è stato diffidato De Carlo Francesco, domiciliato in detta città al corso Garibaldi n. 41, a consegnare alla istante il certificato del Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 99769, di annue L. 59,50, intestato ad Elefante Giuseppe fu Gaetano ed indebitamente da lui detenuto, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che, trascorso tale termine, senza che la consegna sia avvenuta e senza regolari opposizioni, la Direzione generale del Debito pubblico procederà all'emissione del nuovo titolo, a norma dell'art. 88 del regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(912)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificati del consolidato 3,50 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 316.

E' stato chiesto dal commissario prefettizio del comune di Guardistallo (Pisa), il tramutamento in titoli al portatore dei certificati del Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 246534, di annue L. 280 e n. 521963 di L. 52,50, intestati al Comune suddetto.

Poichè detti certificati sono mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(911)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del consolidato 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 317.

E' stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1934, relativa alle rendite Consolidato 5 per cento n. 273707 di L. 89.200, capitale nominale iscritta a favore De Bonfilis Alberto di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Cagliari, e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Serra Delfina fu Giorgio, e n. 552023 di L. 11.300 capitale nominale, iscritta a favore di Pisano Salvatore fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Pisu Longoni Gina detta Marietta fu Salvatore, vedova Pisano, domiciliata a Cagliari, e vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Pisu Longoni Gina detta Marietta.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e n. 485, del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento degli interessi al 1° luglio 1934, mediante quietanza dei legali rappresentanti del Banco di Roma.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(913)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento ricevute di certificati di rendita

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (902)	3797	Mensa vescovile di Vicenza . . . . L.	31,50
Cons. 3,50 % (906)	831374	Idem . . . . »	6.916 —
Id.	839342	Idem . . . . »	185,50
Id.	839967	Idem . . . . »	7 —
Id.	839968	Idem . . . . »	14 —
Id.	840300	Idem . . . . »	7 —
Id.	840757	Idem . . . . »	3,50
Id.	842354	Idem . . . . »	14 —
Id.	842356	Idem . . . . »	3,50
Id.	842402	Idem . . . . »	140 —
Id.	843812	Idem . . . . »	199,50
Id.	845182	Idem . . . . »	10,50
Id.	845498	Idem . . . . »	3,50
Id.	845909	Idem . . . . »	10,50
Id.	845911	Idem . . . . »	10,50
Id.	846849	Idem . . . . »	10,50
Id.	847117	Idem . . . . »	84 —
Id.	848647	Idem . . . . »	3,50
Rendita 5 % (935)	49396	Idem . . . . »	675 —
Id.	49397	Idem . . . . »	45 —
Id.	49398	Idem . . . . »	12.120 —
Id.	49399	Idem . . . . »	60 —
Id.	49400	Idem . . . . »	10 —
Id.	49401	Idem . . . . »	115 —
Id.	112622	Idem . . . . »	60 —
Id.	112523	Idem . . . . »	30 —
Id.	136900	Idem . . . . »	30 —
Id.	135913	Idem . . . . »	5 —
Id.	86852	Patrimoni Sacri costituiti dal fu sacerdote Biagio Migani in Vicenza . »	535 —
Rendita 3,50 %	409177	D'Abramo Michele fu Emanuele dom. a Lucito (Campobasso) . . . . »	175 —
Id.	122624	Cianciolo Michelangelo fu Domenico dom. in Termini Imerese (Palermo) . »	175 —
Cons. 3,50 % (906)	370504	Idem . . . . »	105 —
Rendita 5 % (935)	24955	Puntoni Emilia di Ferdinando, moglie di Tenani Mario dom. in Bracciano (Roma), dotale della titolare . . . . »	1.915 —
Cons. 3,50 % (906)	247278	Irace Amabile fu Alfonso, minore sotto la patria potestà della madre Raffaela Fusco, dom. in Napoli . . . . »	17,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4855)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 13 febbraio 1939 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Muntoni Antioco, residente nel comune di Serramanna, distretto notarile di Cagliari, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'8 marzo 1939, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 17 febbraio 1939-XVII

p. *Ministro*: TUFAROLI

(931)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative inadempienti

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa Consorzio agrario cooperativo tranese di agricoltura « Giuseppe Frignani » con sede in Trani, costituita con rogito notaio Nicola Monetti, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(939)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca popolare di Modena per l'agricoltura, il commercio e l'industria, con sede in Modena, a sostituirsi alla Banca agricola mantovana, con sede in Mantova, nell'esercizio della filiale di Concordia sulla Secchia (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 6 febbraio 1939-XVII fra la Banca popolare di Modena per l'agricoltura, il commercio e l'industria, società anonima cooperativa con sede in Modena, e la Banca agricola mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Concordia sulla Secchia (Modena);

Autorizza

la Banca popolare di Modena per l'agricoltura, il commercio e l'industria, società anonima cooperativa con sede in Modena, a sostituirsi alla Banca agricola mantovana, società anonima cooperativa con sede in Mantova, nell'esercizio della filiale di Concordia sulla Secchia (Modena), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 1° marzo 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(928)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rosora Mergo (Ancona) e Piglio (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Rosora Mergo (Ancona) e di Piglio (Frosinone);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII

V. AZZOLINI

(929)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. dei Miracoli », in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo).

Nella seduta tenuta il 29 gennaio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa Rurale « Maria SS. dei Miracoli », in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo), il rag. Giovanni Cammarata è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(930)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti, in liquidazione, con sede nel comune di S. Agata dei Goti (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 26 dicembre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti, con sede nel comune di S. Agata dei Goti (Benevento), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico;

Veduto il proprio provvedimento in data 26 dicembre 1937-XVI col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che il dott. Ferdinando Carbone, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Gennaro Verrusio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS. Annunziata » di S. Agata dei Goti, in liquidazione, avente sede nel comune di S. Agata dei Goti (Benevento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal

capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Ferdinando Carbone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1939-XVII

V. Azzolini

(909)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a due posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, e 27 ottobre 1937, n. 1876, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227; 28 novembre 1933, n. 1554; 13 dicembre 1933, n. 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 2 dicembre 1935, n. 2111; 2 giugno 1936, n. 1172; 4 febbraio 1937, n. 100; 21 agosto 1937, n. 1542, e 17 novembre 1938, n. 1728;

Visto il decreto 8 ottobre 1938-XVI del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale per la difesa delle Colonie nell'A.O., ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari; dei decorati al valor militare; degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, per le operazioni in A.O., nonchè gli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere forniti del titolo della licenza elementare e degli altri requisiti prescritti dagli ordinamenti in vigore.

Essi debbono essere altresì, a seconda dell'età, iscritti al P.N.F., o ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuti, alla data del presente decreto, il 18° anno di età e non superato il 30°.

Detto limite di età è elevato:

1° a 35 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

2° a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ovvero siano stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che siano in servizio di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e per coloro che prestino ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile distrettuale o regionale nella cui giurisdizione trovasi il Comune di residenza del candidato nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme ai documenti indicati nell'articolo seguente e ad un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta dopo accertatane l'esattezza.

I candidati che risiedono nelle Colonie debbono presentare nel termine sopra stabilito al competente Ufficio di Regia procura la domanda corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile distrettuale o regionale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli Archivi notarili. Gli altri documenti possono essere presentati dai candidati di cui trattasi non oltre i 90 giorni.

Il precedente comma si applica anche ai candidati residenti all'estero.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con la indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente Autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato a fini del presente decreto gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni

che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati della causa nazionale, nonchè per i minorati dell'A.O. ovvero in seguito al servizio militare non isolato all' estero il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, debitamente bollata, autenticata da un notaio o dall'Autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma o certificato, vistato dal Provveditore agli Studi, di licenza elementare;

7) tessera di iscrizione al P.N.F., o ai Fasci giovanili di combattimento, a seconda della età, ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Dette tessere debbono essere rilasciate per l'anno XVII. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del P.N.F.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non ci fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica deve essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o residenza e sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente redatta su carta libera, da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile distrettuale o regionale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra e per la causa fascista e dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in dipendenza del servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

I documenti richiesti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo degli Archivi notarili e delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale, nonchè un particolareggiato rapporto del capo di ufficio sull'attività svolta dal candidato durante il servizio.

Art. 6.

Il capo dell'Archivio, riscontrata la regolarità dei documenti, li trasmette senza indugio, insieme alla domanda, al competente procuratore del Re e alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale, e invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli Affari civili e delle Professioni legali - Ufficio IV) entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'Autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 8.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari inservienti.

Al termine del detto periodo di prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati inservienti nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 9.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni sull'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 23 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: SOLMI

(906)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a posti di medico provinciale aggiunto ed aumento del numero dei posti messi a concorso.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto 27 ottobre 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1938-XVII, registro n. 14, foglio n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 283 del 13 dicembre 1938-XVII, con cui è indetto un concorso per esami a tre posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Veduta la lettera n. 4991.4/1.3.1 in data 26 corrente della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui è concessa al Ministero dell'interno l'autorizzazione ad aumentare da tre ad otto il numero dei posti da conferire con il concorso predetto;

Ritenuto che in relazione all'aumento dei posti stessi si rende opportuna una deroga del termine per la chiusura del concorso;

Decreta:

E' elevato da tre ad otto il numero dei posti da conferire con il concorso a medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con il cennato decreto Ministeriale 27 ottobre 1938-XVI.

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso predetto è prorogato a tutto il 5 marzo 1939-XVII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a sensi di legge.

Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(932)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio d'igiene e profilassi di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Letto il decreto in data 31 maggio 1935, n. 12061, col quale veniva bandito il concorso ad un posto di assistente presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio d'igiene e profilassi di questa Provincia;

Letto il decreto in data 28 dicembre 1936, n. 26559, col quale venne revocato il decreto di cui sopra e bandito nuovo concorso;

Letto il decreto Ministeriale in data 7 marzo 1938, con cui fu provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente alla sezione medico-micrografica presso questo Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Letti i verbali della Commissione di cui innanzi;

Ritenuto la regolarità degli atti;

Letto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1° Dott. Giuseppe Matarese.
2° Dott. Virgilio Levrè.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nel Bollettino degli atti amministrativi della Prefettura, e per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dell'Amministrazione provinciale.

Benevento, addì 26 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: DE SANCTIS

(921)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio precedente decreto 26 ottobre 1938-XVI, n. 39529, con cui vennero dichiarati i vincitori del concorso per n. 14 posti di medico condotto nella provincia di Bari, bandito il 29 dicembre 1936-XV;

Visto che i seguenti vincitori hanno rinunziato alle sedi a fianco specificate:

1) dott. Francesco Torelli, Trani; 2) dott. Alfonso Zito, Bari-Palese; 3) dott. Cosimo Altieri, Mola di Bari; 4) dott. De Marco Raffaele, Sammichele; 5) dott. De Iudicibus Giovanni, Corato;

Visto che il vincitore per la sede di Andria (Montegrosso) non ha assunto servizio entro il termine prescritto da quel podestà;

Visto che il dott. Rocco Cirillo ha dichiarato di preferire la sede di Trani, resasi vacante; che i dottori Colantuono Giuseppe e Ieponi Alberto hanno dichiarato di rinunziare alla sede di Giovinazzo, indicata in ordine di preferenza a quelle già loro assegnate; che il dott. De Iudicibus Giovanni ha dichiarato di rinunziare alla sede di Sammichele; che il dott. Toscano Michelangelo ha dichiarato di accettare la sede di Giovinazzo; che il dott. Simone Nicola ha dichiarato di rinunziare alla sede di Sammichele; che il dott. Chiarelli Francesco ha dichiarato di non accettare la sede di Corato; che il dott. De Marco Raffaele ha dichiarato di essere disposto ad accettare soltanto le sedi di Bari Palese - Bari Torre a Mare e Triggiano; che il dott. Caforio Luigi ha dichiarato di accettare la sede di Mola di Bari, il dott. Memeo Riccardo quella di Andria Montegrosso, il dott. Giuseppe Rossi quella di Sammichele;

Tenuta presente la graduatoria del detto concorso approvata con decreto prefettizio 26 ottobre 1938-XVI, n. 39529;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto prefettizio 26 ottobre 1938-XVI, n. 39529, i seguenti candidati al concorso sopra specificati sono dichiarati vincitori del concorso stesso per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) dott. Altieri Cosimo - Bari-Palese;
2) dott. Cirillo Rocco - Trani;
3) dott. Caforio Luigi - Mola di Bari;
4) dott. Toscano Michelangelo - Giovinazzo;
5) dott. Memeo Riccardo - Andria frazione Montegrosso;
6) dott. Rossi Giuseppe - Sammichele di Bari;
7) dott. Niccoli Leonardo - Corato.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del Regio decreto sopracitato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 30 gennaio 1939-XVII

Il Prefetto.

(884)

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 911 Sanità col quale veniva dichiarato vincitore della condotta medica di S. Benedetto in Alpe il dottor Alfonso Pece;

Visto il telegramma in data 30 gennaio u. s. del podestà di Molinella, col quale comunica che il dott. Alfonso Pece rinunzia alla condotta medica suddetta, nonchè il telegramma del commissario prefettizio di Sasso Corvaro, col quale si comunica che il dott. Muscinelli Edoardo, che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto questa sede in ordine di preferenza, rinunzia alla condotta stessa;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico della legge sanitaria, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Francesco Luppi, attualmente residente in via Parigi n. 4, Bologna, è dichiarato vincitore del concorso a 12 posti vacanti di medico condotto in questa Provincia e destinato a prestare servizio nel comune di Portico, frazione di S. Benedetto in Alpe.

Il podestà di Portico è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Forlì, addì 3 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: UCCELLI

(920)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuto che per rinuncia dei rispettivi titolari sono vacanti in Provincia i seguenti posti di medico condotto:

1. Gazzuolo;
2. Quistello (Bondanello);
3. Gonzaga (Palidano);
4. Casalromano.

Ritenuto che occorre provvedere a sensi degli articoli 25 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto il proprio decreto 3 agosto 1938, n. 26040, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova, dichiarati idonei;

Esaminate le domande dei concorrenti stessi e l'ordine delle preferenze specificate in esse e ritenuto che il dott. Carani Ugo ha rinunciato alla nomina nella condotta di Palidano di Gonzaga;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1935, n. 33335, per i posti segnati a fianco di ciascuno di essi:

1. Dott. Casali Giuseppe - Gonzaga (Palidano);
2. Dott. Colombini Antonio - Quistello (Bondanello);
3. Dott. Daolio Mario - Casalromano;
4. Dott. Monari Aroldo - Gazzuolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 10 febbraio 1939-XVII

Il prefetto: MONTUORI

(934)

REGIA PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

Graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice interprovinciale presso la Regia prefettura di Napoli per il concorso indetto nel dicembre 1936 da questa Prefettura per un posto di veterinario condotto nel comune di Barrafranca:

1. Dott. Gugliara Giuseppe di Lorenzo, punti complessivi 41,68/100
2. Dott. Scarpinato Michele fu Angelo . » » 37,62/100
3. Dott. Mascara Rosario fu Ferdinando » » 36,50/100

Visto: si approva e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Enna e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio del comune di Barrafranca.

Enna, addì 6 febbraio 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Veduti gli atti del concorso indetto nel dicembre 1936 da questa Prefettura per n. 1 posto di veterinario condotto nel comune di Barrafranca;

Ritenuto che il concorso predetto si è svolto esattamente nei modi prescritti dal regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e che la graduatoria finale, formata dalla competente Commissione giudicatrice interprovinciale presso la Regia prefettura di Napoli, ha riportato in data odierna l'approvazione di cui all'art. 55 del regolamento stesso, con le seguenti risultanze:

1. Dott. Gugliara Giuseppe di Lorenzo, punti complessivi 41,68/100
2. Dott. Scarpinato Michele fu Angelo . » » 37,62/100
3. Dott. Mascara Rosario fu Ferdinando » » 36,50/100

Applicando i criteri fissati dal citato art. 55;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso di cui sopra il seguente sanitario per il posto di veterinario condotto del comune di Barrafranca:

Dott. Gugliara Giuseppe di Lorenzo.

Il presente decreto con la graduatoria verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Barrafranca.

Il termine utile per la presentazione di eventuali ricorsi contro il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Enna, addì 6 febbraio 1939-XVII

Il Prefetto.

(922)

REGIA PREFETTURA DI IMPÉRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1938, n. 12101, col quale si è approvato la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso alle condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Visto che detto decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 191 del 23 agosto 1938;

Visti i decreti 28 luglio 1938, n. 12101, 27 settembre 1938, n. 2101, e 12 dicembre 1938, n. 2101, con i quali sono stati dichiarati i vincitori del concorso;

Considerato che il dott. Apuzzo Pietro non ha assunto servizio nel termine di giorni 20 assegnatogli dal comune di Pietrabruna e che pertanto deve ritenersi rinunciatario;

Considerato che devesi provvedere per detta condotta ai sensi dello art. 26, 1° comma del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 2656 del citato R. decreto 11 marzo 1938, n. 281;

Decreta:

Il dottor Roverio Pietro — diciannovesimo in graduatoria — è dichiarato vincitore del concorso di cui sopra, per la sede di Pietrabruna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Imperia, addì 9 febbraio 1939-XVII

Il Prefetto.

(933)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.